



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”

Cod. Fisc. 97020830580 Cod. Min. RMTD38000R

Sede Centrale: Piazza E. Viola, 6 – 00173 Roma tel. 06121122835

Sede Succursale: Via S. Basile s.n.c. - tel. 06121125375

Sito: www.islombardoradice.edu.it - Peo: rmt38000r@istruzione.it - Pec: rmt38000r@pec.istruzione.it

Agli Studenti e alle Studentesse

Alle Famiglie

E p.c. ai Docenti

Agli atti

OGGETTO: Frequenza delle lezioni e validità dell'anno scolastico

Si informano i Genitori e gli Studenti che, in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017), ai fini della validità dell'anno scolastico, **l'alunno è tenuto a frequentare le lezioni e le attività didattiche per almeno i $\frac{3}{4}$ (75%) del monte ore annuale personalizzato.**

Nel monte ore delle assenze vengono computate anche le ore di lezione non frequentate a causa di entrate posticipate o uscite anticipate.

Sono possibili deroghe alla frequenza minima richiesta solo per casi eccezionali, debitamente documentati, **a condizione che le assenze non abbiano compromesso l'acquisizione, da parte del Consiglio di Classe, degli elementi necessari per procedere alla valutazione finale** (D.Lgs. 62/2017; nota MIUR prot. 1865 del 10/10/2017).

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico a causa del mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, in assenza delle condizioni previste per l'applicazione della deroga, **il Consiglio di Classe non procederà alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva.**

Il Collegio Docenti, con delibera n. 3 del 02/09/2024, ha adottato i seguenti criteri di deroga alla frequenza del 75% dell'orario annuale obbligatorio:

- Gravi problemi di salute, terapie e/o cure programmate;
- Studenti con L. 104/92;
- Alunni con i requisiti per l'ammissione al Progetto Studenti Atleti di Alto Livello;
- Gravi motivi di famiglia documentati;
- Gravi patologie di un componente del nucleo familiare documentate.

Come previsto dalla già citata normativa, le assenze dovute alle sopra indicate motivazioni **non vengono sottratte dal computo complessivo**, ma in caso di superamento del limite e in presenza di adeguata documentazione possono dar luogo alla deroga, esclusivamente nel caso in cui il Consiglio di Classe abbia sufficienti elementi per la valutazione.

Si segnala che le assenze per malattia/visita medica che danno luogo a deroga devono essere riconducibili a gravi motivi di salute o terapie/cure programmate, documentate da un'unica specifica certificazione medica (priva di diagnosi) che attesti la grave patologia e/o la necessità di cure programmate, da produrre esclusivamente in caso di superamento del limite di assenze. Si invitano pertanto i genitori a non trasmettere

nel corso dell'anno scolastico certificati relativi a visite mediche, malattia o “rientro a scuola”, quest'ultima tipologia peraltro abolita dalla Regione Lazio.

Si ricorda infine che l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, quindi fino al completamento dei primi due anni del secondo ciclo d'istruzione oppure al compimento di 16 anni di età (Legge n. 296/2006): secondo quanto stabilito dalla Legge n. 159/2023, il Dirigente Scolastico è tenuto a individuare gli alunni in obbligo scolastico che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi o per almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi e provvedere alla comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale). Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla sopracitata comunicazione, il Dirigente Scolastico dovrà inoltrare, entro i successivi sette giorni, apposita segnalazione al Sindaco del comune di residenza dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Natali